



COMUNE DI CUGLIERI
Provincia di Oristano

Prot. nr. 4334
del 08/06/2017

OGGETTO: Ordinanza nr. 21/2017. Misure di prevenzione degli incendi e della diffusione di artropodi e di insetti vettori nel centro abitato.

IL SINDACO

CONSIDERATO che con l'approssimarsi della stagione estiva il territorio comunale è fortemente esposto al rischio di innesco e propagazione di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, a causa della presenza di rovi, sterpaglie, materiale secco, residui colturali/silvocolturali e altri rifiuti infiammabili;

CONSIDERATO altresì che la mancata pulizia di tali aree potrebbe favorire la proliferazione e la diffusione di insetti e parassiti vettori di talune malattie, tra le quali la febbre bottonosa del Mediterraneo, la malattia di Lyme e l'encefalite da zecche;

PRESO ATTO inoltre che è consistente la diffusione della zanzara *Aedes albopictus* (zanzara tigre) sul territorio comunale, favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia negli ultimi decenni, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre;

TENUTO CONTO del notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre nei confronti dell'uomo e degli animali;

RILEVATO che la zanzara tigre depone le uova in una molteplicità di contenitori di piccole dimensioni;

RITENUTO di dover adottare misure atte a contrastare l'insorgenza e la diffusione degli incendi nel centro abitato e a salvaguardare la salute pubblica dal rischio di diffusione di malattie determinate dalla proliferazione di insetti vettori;

VISTA la legge n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi;

RICHIAMATE le "Prescrizioni Regionali Antincendio 2017-2019", approvate con deliberazione G.R. n. 25/8 del 23.5.2017;

VISTI gli artt. 13 e 32 della Legge n° 833 del 23/12/1978;

VISTE le circolari nr. 19 del 10/07/1995, prot. 400.2/2.3/3761 e nr. 10 del 13/07/2000, prot. 400.3/ 11/ 2934 del Ministero della Sanità, in materia di misure di prevenzione delle malattie trasmesse da zecche;

VISTO il Piano regionale integrato per la sorveglianza della West Nile Disease 2015-2018, approvato con determinazione n. 245 del 7/4/2015 del Direttore Generale della Sanità, e ss.mm.ii.;



COMUNE DI CUGLIERI

Provincia di Oristano

VISTI gli artt. 50, comma 5° e 54, comma 4° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;

ORDINA

- 1) Entro il 20 giugno 2017 i proprietari ed i conduttori dei terreni incolti e/o ineditati, dei cortili e dei giardini situati nelle zone urbane e periurbane, sono tenuti a ripulirli da foglie secche, rovi, arbusti, sterpaglie, materiale secco e rifiuti di qualsiasi genere.**
- 2) Fino al 15 ottobre 2017 è vietato:**
 - a) accendere fuochi, anche per abbruciamento di stoppie e dei residui di lavorazione delle utilizzazioni boschive;**
 - b) smaltire braci;**
 - c) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;**
 - d) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature;**
 - e) il pascolo, il transito, la sosta ed il ricovero di bestiame nelle aree urbane e periurbane;**
 - f) abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura, forma e dimensioni, negli spazi aperti, compresi terrazze e balconi e lastrici solari, dove possa verificarsi anche occasionalmente la raccolta delle acque piovane o stagnanti, al fine di evitare il formarsi di focolai di infestazione;**
- 3) Fino al 15 ottobre 2017, tutti i soggetti pubblici e privati devono:**
 - g) procedere al controllo, alla pulizia e alla chiusura ermetica, con teli impermeabili o con coperchi, di tutti i contenitori lasciati all'aperto, in modo da evitare qualsiasi raccolta d'acqua al loro interno;**
 - h) svuotare, lavare e/o capovolgere, se non utilizzati, i contenitori di uso comune, quali sottovasi, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori e simili, evitando di immettere le acque nei tombini;**
 - i) prosciugare completamente le piscine non in esercizio e provvedere celermente a svuotare le acque meteoriche che eventualmente si depositano sui teli sistemati a copertura delle stesse;**
 - j) mantenere in perfetta efficienza le grondaie e i tombini presenti nei giardini, cortili e spazi aperti, le vasche di cemento, i bidoni e i fusti per irrigazione degli orti, per evitare eventuali ristagni d'acqua;**
- 4) I proprietari di animali di affezione (cani, gatti ecc.) sono tenuti ad effettuare, oltre alle ordinarie misure di profilassi veterinaria, un'accurata pulizia dei ricoveri degli animali ed a mantenere l'igiene dei luoghi di detenzione, anche mediante l'utilizzo di repellenti e antiparassitari.**



COMUNE DI CUGLIERI

Provincia di Oristano

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online dell'Ente e sul sito istituzionale ed è immediatamente esecutiva.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla Prefettura di Oristano – Ufficio Territoriale del Governo, alla Asl nr. 5- Igiene Pubblica e alla Stazione Forestale di Cuglieri.

Chiunque viola le disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 7-bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000, come novellato dall'art. 1-quater c. 5° del D.L. n° 50 del 31/03/2003, convertito con modificazioni nella Legge n° 116 del 20/05/2003.

Ai sensi della Legge n° 1034 del 06/12/1971, è ammesso ricorso avverso la presente ordinanza dinanzi al T.A.R. Sardegna, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio. Alternativamente, per motivi di legittimità, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, nelle forme e nei modi stabiliti dal D.P.R. n° 1199 del 24/11/1971.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sono incaricati della vigilanza e dell'accertamento delle infrazioni alla presente ordinanza.

Il Sindaco
Giovanni Panichi